ITT "G.MALAFARINA" SOVERATO CZTL06000D Protocollo 0005825/2019 del 23/09/2019

Giovanni Malafarina
Istituto Tecnico Tecnologico
Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca
via Trento e Trieste 88068 – SOVERATO – Cz
centralino 0967 21693 - presidenza 0967 522082 - fax 0967 526595
mail: cztl06000d@istruzione.it - email certificata: cztl06000d@pec.istruzione.it
itmalafarina.edu.it - Codice Fiscale 97087800799

Anno scolastico 2019/2020
Circolare n. 10

Agli Studenti
Ai docenti
Al Sito
ITT "G. Malafarina

Oggetto: Criteri assegnazione crediti scolastici e formativi a.s. 2019/20

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

L'art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: **dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.** Inoltre, nell'allegato A al decreto legislativo, la tabella, intitolata *Attribuzione del credito scolastico*, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.
Pertanto, per l'anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del terzo anno e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quarto ed quinto anno nello scrutinio finale applicando la tabella di attribuzione del credito scolastico.

REGOLAMENTO PER ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO ALLE CLASSI DEL TRIENNIO

(approvato dal Collegio dei Docenti del'11.09.2019)

1. Premessa

1.0. Negli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore i Consigli di classe assegnano ad ogni studente un punteggio che, al termine del triennio, viene sommato e forma il punteggio di ammissione all'Esame di Stato.

1.1. Il punteggio, denominato credito scolastico, viene assegnato in base alla media aritmetica dei voti scrutinati in tutte le materie (compreso il voto di condotta, tranne Religione), secondo tabella ministeriale e secondo quanto previsto dagli "elementi" di cui all'art.11 del regolamento del D.P.R. 323/98 relativamente al punteggio aggiuntivo all'interno delle bande.

1.2. Infatti alla fine dell'anno scolastico, in caso di promozione (nello scrutinio di giugno o, per gli allievi delle classi Terze e Quarte, in caso di promozione a seguito di sospensione del giudizio in una o più materie) a ciascun studente viene attribuito un credito scolastico utilizzando la Tabella A di cui all'art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017, tabella che viene di seguito riportata:

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO	Fasce	Criteri per l'attribuzione del massimo della banda
M<6	-	-	7-8	M < 6	In presenza di almeno **due** dei requisiti sotto indicati
M=6	7-8	8-9	9-10	M =6	In presenza di almeno **due** dei requisiti sotto indicati
6< M ≤ 7	8-9	9-10	10-11	6.01≤M≤6.49	In presenza di almeno **due** dei requisiti sotto indicati
				-	In presenza di almeno **due** dei requisiti sotto indicati
				6.50≤M≤7	In presenza di almeno **due** dei requisiti sotto indicati
7< M ≤ 8	9-10	10-11	11-12	7.01≤M≤7.49	In presenza di almeno **due** dei requisiti sotto indicati
					In presenza di almeno **due** dei requisiti sotto indicati
				7.50≤M≤8	In presenza di almeno **due** dei requisiti sotto indicati
8< M ≤ 9	10-11	11-12	13-14	8.01≤M≤8.49	In presenza di almeno **due** dei requisiti sotto indicati
					In presenza di almeno **due** dei requisiti sotto indicati
				8.50≤M≤9	In presenza di almeno **due** dei requisiti sotto indicati
9< M ≤ 10	12	13	15	9.01≤M≤10	

1.3. Il D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2017, all'art.26 chiarisce, inoltre, che le disposizioni di cui al Capo III del suddetto decreto, ovvero le norme del nuovo esame di Stato della scuola secondaria di II grado, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018.

1.4. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico agli allievi del Triennio, possono verificarsi due casi:

1.4.1. se la media aritmetica **M** dei voti riportata dall'allievo in seno agli scrutini finali è pari o superiore a **0,50**, si attribuirà automaticamente come credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione individuata dalla media **M**;

1.4.2. se la media aritmetica **M** dei voti riportata dall'allievo in seno agli scrutini finali è inferiore a **0,50**, si devono considerare i seguenti sei parametri:

1.4.3. Frequenza;

1.4.4. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo anche conto dell'interessamento con il quale lo studente ha seguito l'insegnamento della religione cattolica o l'attività alternativa ed al profitto che ne ha tratto;

1.4.5. Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad attività integrative del P.T.O.F;

1.4.6. Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito formativo);

1.4.7. Eccellente e documentata partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro

1.4.8. Crediti formativi.

1.5. La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge di Bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Tali modifiche, contenute nell'articolo 1, commi da 784 a 787, della citata legge, prevedono, tra l'altro che, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono rinominati "**Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**" e sono attuati per una durata complessiva:

1.5.1.1. non inferiore a **210 ore** nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

1.5.1.2. non inferiore a **150 ore** nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici.

Pertanto, la valutazione delle competenze trasversali acquisite nei "***Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento***" (*già Alternanza Scuola Lavoro*) avranno una ricaduta sul voto di condotta; le competenze disciplinari avranno una ricaduta sulle discipline coinvolte.

2. Frequenza

2.0. E' considerata assidua la frequenza qualora lo studente nel corso dell'anno scolastico abbia effettuato un numero di ore assenza minore o uguale a **100** e sono attribuiti per il parametro frequenza i punteggi così come riportati sopra.

2.1. Non rientrano nel computo del numero complessivo di ore di assenza effettuate dallo studente quelle previste espressamente dal vigente "*Regolamento applicativo delle deroghe ai sensi dell'art 14 del D.P.R. 122\2009 (Limite delle assenze)*"

3. Casi media

3.0. Considerata la suddetta Tabella A, si distinguono due casi a seconda che la media M conseguita dallo studente in seno allo scrutinio finale sia compresa tra 6 e 9 (9 incluso) oppure sia compresa tra 9.01 e 10.

3.1. Caso media M compresa tra 6 e 9 ($6 < M \leq 9$)

3.2.a se la media **M** è tale che la sua parte decimale è pari o maggiore del valore di **0,50** allora si attribuirà automaticamente come credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione individuata dalla media **M**.;

3.2.b se la parte decimale della media **M** dei voti è inferiore al valore di **0,50** ma ha soddisfatto almeno due dei quattro parametri contemplati dalla normativa, si attribuirà come credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione individuata dalla media **M**;

3.3 Caso media M compresa tra 9.01 e 10 ($9 < M = 10$)

3.3.a Nel caso in cui uno studente riporti una media M con $\mathbf{9<M \leq 10}$ il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio massimo della banda di oscillazione.

4. Attribuzione del punteggio minino della banda di oscillazione

4.0. Il Consiglio di Classe attribuisce, per tutte le fasce, il punteggio minimo della banda di oscillazione:

4.0.1. in caso di ammissione alla classe successiva, dopo sospensione del giudizio in almeno due materie (*per classi terze e quarte*);

4.0.2. in caso la sufficienza in 2 materie sia stata raggiunta dallo studente non in modo autonomo, ma con voto di consiglio (*per le classi terze e quarte*) o dopo attenta riflessione collegiale in sede di scrutinio (*per classi quinte*)

4.0.3. in caso di valutazione della condotta **= 6** (*per tutte le classi*)

5. Precisazioni sulle attività inserite nel PTOF

5.0. Si precisa che la partecipazione ad attività complementari ed integrative inserite nel PTOF (*progetti PON non finalizzati al conseguimento di certificazioni esterne, progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa*) non dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola che concorrono alla definizione del credito scolastico insieme alla frequenza e alla partecipazione al dialogo educativo (*D.M. n. 452 del 12/11/98, art.1, comma 2*).

5.1. Tale requisito sarà oggetto di valutazione in sede di scrutinio finale, pertanto inciderà sul voto delle discipline coinvolte nelle suddette attività e di conseguenza alla determinazione della media dei voti.

6. Credito formativo

6.0. In base all'articolo 2 del DM 24 febbraio 2000, n 49 comma 2 *"I Consigli di Classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri individuati dal Collegio dei Docenti ai fini di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati."*

6.1. L'Esame di Stato prevede la valorizzazione delle esperienze formative che ciascuno studente può aver maturato al di fuori della scuola mediante un credito formativo.

6.2. Il credito formativo è uno degli elementi per attribuire il credito scolastico.

6.3. Il riconoscimento del credito formativo è deliberato dai singoli Consigli di Classe sulla base dei seguenti criteri:

6.3.1. attività attinenti al corso di studi;
6.3.2. certificazione o autocertificazione dell'esperienza e della sua durata rilasciata da organismi, enti, associazioni giuridicamente riconosciuti e idonei ad erogare formazione;
6.3.3. continuità dell'attività nel tempo;
6.3.4. frequenza ad almeno l'80% dell'attività prevista;
6.3.5. le attività sportive saranno considerate valide se organizzate dalle rispettive federazioni a livello provinciale, regionale o nazionale e certificate dalle società sportive affiliate con specifico riferimento all'impegno settimanale o mensile.

6.4. Le esperienze devono essere debitamente documentate, con una breve descrizione dell'attività e la durata, per permettere di valutare in modo adeguato la consistenza, la qualità ed il valore formativo

6.5. I Consigli di classe, nel valutare le richieste e la documentazione allegata, debbono necessariamente tenere conto:

6.5.1. del fatto che le attività siano state svolte dal 16 maggio dell'a.s. precedente al 15 maggio dell'anno in cui si richiede la valutazione (le attività svolte durante i mesi estivi potranno essere presentate nell'anno scolastico successivo);

6.5.2. della coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità educative e formative del PTOF;

6.5.3. della non occasionalità dell'attività certificata e delle effettive competenze conseguite dallo studente, al fine di evitare improduttivi automatismi nella attribuzione del credito.

6.6. Per il riconoscimento di esperienze, coerenti con il corso di studi prescelto, ritenute valide per l'attribuzione del credito scolastico si prende in considerazione UNICAMENTE le attività rientranti nelle tipologie indicate nelle allegate tabelle.

6.7. Tutte le esperienze lavorative (*stage, tirocini, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*" (già ***Alternanza Scuola Lavoro***) *che abbiano attinenza con il corso di studi (nel caso di esperienze presso la Pubblica Amministrazione è ammissibile l'autocertificazione*) sono valutabili esclusivamente se:

6.7.1. l'Istituto ha stipulato apposita convenzione con l'azienda/l'ente ospitante;

6.7.2. non siano esperienze curriculari di attività di alternanza scuola/lavoro previste dalle vigenti disposizioni;

6.7.3. svolte in orario extrascolastico e/o in periodi/giorni di sospensione delle attività didattiche (*vanno in ogni caso scomputate le ore di orientamento e/o esperienza lavorativa effettuate nei giorni di attività didattica*).

6.8. Questo punteggio andrà ad incrementare il credito scolastico ma, comunque non potrà modificare la fascia del credito scolastico in cui si colloca la media dei voti riportata.

7. Tempi e procedure per la consegna della documentazione

7.0. La documentazione delle certificazioni relative al credito formativo degli studenti dovrà pervenire al Coordinatore del Consiglio di classe **entro il 15 maggio**.

7.1. Tutte le certificazioni dovranno essere presentate in originale.

7.2. Nel caso in cui le attività non fossero concluse per tale data, lo studente potrà presentare un'autocertificazione che sostituirà almeno un giorno prima dello scrutinio finale con il documento originale.

7.3. La domanda per il riconoscimento dei crediti deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta, da ritirare presso la segreteria didattica o scaricabile dal sito Web dell'Istituto.

7.4. Sarà cura del Coordinatore di Classe assicurarsi che, al termine dei lavori del Consiglio di Classe, tutta la documentazione presentata sia inserita nel fascicolo personale dello studente a cura della Segreteria Didattica dell'Istituto.

Il Dirigente scolastico
prof. Domenico A. Servello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93